



COMUNE DI OLIVA GESSI

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Reg. Delib.
Del 27-02-2025

COPIA

Numero 20 Reg. Pubbl.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 20:45, presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

DEFILIPPI ANDREA	P	MAZZOCCHI PAOLO	P
MAZZOCCHI VALENTINA	P	DAGRADI RAFFAELLA	P
STURNIOLO ROBERTO	P	FERRARI GIORGIO	P
VERSIGLIA ALESSANDRO	P	GUASTI FEDERICO PIO	A
DEFILIPPI FEDERICO	A	MILANESI VITTORIO	A
MASCHERPA PIETRO	P		

Totale presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor DEFILIPPI ANDREA, in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SFONDRINI MASSIMO, il quale dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

<p>Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2025.</p>

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno

2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151, unitamente all'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2024 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 Febbraio 2025;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

RICHIAMATA la programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, approvato con propria precedente deliberazione n. 23 del 27.11.2024, e nota di aggiornamento al DUP, da approvarsi in questa stessa seduta consiliare;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2025-2027 ed approvato con deliberazione n. 11 del 12.02.2025;

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025-2027 e per garantire gli equilibri finanziari, effettuare la revisione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025, come evidenziato nel seguente prospetto:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
---	--

fino a 15.000 euro	0,55
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,60
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,65
oltre 50.000 euro	0,75

nonché confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 8.000,00 euro;

DATO ATTO che la nuova Legge di Bilancio per l'anno 2025 prevede la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre e consente agli Enti Locali il mantenimento degli attuali quattro scaglioni per l'anno 2025;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 17.465,24 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione degli scaglioni e delle aliquote di cui sopra, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. Lgs. 118/2011;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del

Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'esito della votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con validità dal 01/01/2025:

“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e ss. mm. ii., sono stabilite, tenuto conto dei nuovi scaglioni IRPEF previsti dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986 come modificato dalla Legge 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
fino a 15.000 euro	0,55
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,60
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,65
oltre 50.000 euro	0,75

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 8.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025"

2. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in Euro 17.465,24 il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. Lgs. 118/2011;

3. **DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE: Favorevole

Oliva Gessi, 17-02-25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to REPOSSI Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE: Favorevole

Oliva Gessi, 17-02-25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to REPOSSI Antonio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
F.to Dott. ANDREA DEFILIPPI

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSIMO SFONDRINI

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL T.U. D. Lgs. 18.08.2000 N. 267

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 28-02-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al giorno 15-03-2025 ai sensi dell'art. 124 del T.U. D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Oliva Gessi, li 28-02-2025

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonio REPOSSI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Oliva Gessi, li 28-02-2025

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO SFONDRINI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Oliva Gessi, li

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO SFONDRINI
